



Scuola Paritaria e punteggio del personale docente nella graduatoria statale. Finalmente un po' di giustizia
(Tribunale di Enna, Ordinanza n. 2944/2018)

TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice del lavoro dott. Eugenio Alberto Stancanelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 9/5/2018, letti gli atti e i documenti relativi al procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da *Omissis* contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta - Enna, Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico, Libero Consorzio Comunale di Enna, ha emesso la seguente



ORDINANZA

Con ricorso depositato il 23.01.2018, la ricorrente sopra indicata, in via cautelare, chiedeva, **che fosse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria** Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico e che, per l'effetto, fosse riconosciuta, previa disapplicazione delle note al CCNI dell'11.4.2017 per cui tale servizio è stato ritenuto non valutabile, la sussistenza del diritto della ricorrente *Omissis* ad ottenere il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio svolto in pre-ruolo dall'a.s. *omissis* per punti n. 84, e conseguentemente del servizio svolto in ruolo dall'a.s. *omissis* per punti n. 18, ai fini della mobilità territoriale della docente qui Ricorrente, **con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e**

alla posizione stipendiale dalla stessa maturata, proponendo in via subordinata il riconoscimento del medesimo servizio per un numero di punti inferiore.

Si costituiva il Miur nonché Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta - Enna che chiedevano il rigetto delle avverse pretese.

Omissis.

Entrando nel merito della controversia, quanto al *fumus boni iuris* si osserva quanto segue.

La L. 62/00 ha espressamente affermato che *“Il sistema nazionale di istruzione... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”* (art.1 commi 1 e 3).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e, altresì, *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano *“valutati nella stessa misura”*, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle *“Disposizioni sulla Legge in generale”*), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *“parificate”* (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole *“paritarie”*.

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all'art. 1-bis. (*"Norme in materia di scuole non statali"*), espressamente prevede che: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie"*.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002).

.....

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.

Pertanto, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), **non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.**

.....

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.

1. Dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico dall'a.s. per punti n. 84, e conseguentemente del servizio svolto in ruolo dall'a.s. per punti n. 18, ai fini della mobilità territoriale, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e alla posizione stipendiale dalla stessa maturata;

2. Condanna il Miur al rimborso delle spese di lite sostenute da che si liquidano in complessivi € omissis per compensi ed € omissis per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Enna 15.5.2018

IL GIUDICE

Dott. Eugenio Alberto Stancanelli